



AVVISO SPECIALE 5/22
FONDO NUOVE COMPETENZE 2022

Finalizzato al finanziamento della formazione a favore delle aziende aderenti che abbiano ottenuto da ANPAL il contributo in attuazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 settembre 2022, avente per oggetto il rifinanziamento del Fondo Nuove Competenze.

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. D_96_22 del 19/12/2022

Premessa e obiettivi dell'Avviso

For.Te., è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua del Terziario, costituito da Confcommercio, Confetra, CGIL, CISL e UIL, autorizzato con D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31.10.2002, per promuovere la formazione continua dei quadri, impiegati ed operai, delle imprese aderenti. Opera nel rispetto delle proprie disposizioni statutarie e regolamentari ed in conformità con quanto previsto dall'art. 118 comma 2 della Legge 388/2000 così come modificato dal D.Lgs. n. 150/2015, dall'art. 48 della Legge 289/2002 e dall'art. 19 della Legge 2/2009, nonché dall'art. 12 della Legge n. 241/1990.

Nell'ambito del Piano Nuove Competenze (PNC) quale cornice strategica per l'attivazione di interventi e azioni finalizzati allo sviluppo delle competenze necessarie a fronteggiare le transizioni e, in particolare, quelle ecologiche e digitali, si colloca il Fondo Nuove Competenze (FNC), istituito dall'art. 88 del decreto-legge n. 34 del 2020 e, successivamente, rifinanziato e modificato dall'art. 11-ter del decreto-legge n. 146 del 2021.

Considerato che:

- il Fondo Nuove Competenze sostiene i datori di lavoro, finanziando integralmente o parzialmente il costo delle ore di lavoro destinate alla frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori, nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi in risposta alle transizioni ecologiche e digitali ovvero qualora emerga un bisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori conseguente alla sottoscrizione di accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico ovvero conseguente al ricorso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 settembre 2022 prevede, all'articolo 4, comma 4, che i Fondi Paritetici Interprofessionali possano partecipare al Fondo Nuove Competenze, attraverso il finanziamento dei progetti formativi delle aziende agli stessi aderenti, previa loro preventiva adesione, comunicata all'ANPAL;
- in data 10 novembre 2022, l'ANPAL ha approvato l'Avviso finalizzato alla realizzazione degli interventi afferenti al Fondo Nuove Competenze, seconda edizione;
- in data 16 novembre 2022 (prot.n. D22/70948), For.Te. ha aderito alla manifestazione di interesse trasmessa dall'ANPAL;

Tutto ciò premesso e considerato, For.Te. intende finanziare i Progetti formativi previsti nelle istanze di contributo approvate dall'ANPAL, nel quadro dell'Avviso emanato dall'Agenzia. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione di For.Te. nella seduta del 19 dicembre 2022 delibera il presente Avviso speciale 5/22. Il Consiglio di Amministrazione di For.Te. si riserva di emendare, integrare e/o revocare il presente Avviso per adeguarsi ad eventuali disposizioni normative sopraggiunte, dandone comunicazione, valevole ad ogni effetto di legge, attraverso il sito istituzionale del Fondo, www.fondoforte.it.

1. Accordi di rimodulazione dell'orario di lavoro e accordo di condivisione del Piano formativo – Interventi finanziabili e condizioni – aziende beneficiarie e destinatari finali

Gli interventi formativi del Piano presentato a For.Te. devono essere identici al progetto formativo trasmesso ad ANPAL e finalizzati all'accrescimento delle competenze dei lavoratori secondo quanto stabilito all'art. 6 dell'Avviso Pubblico Fondo Nuove Competenze.

Per quanto riguarda le aziende nelle quali è presente la RSU e per le aziende in cui siano presenti una o più RSA, secondo quanto definito dal "Protocollo d'intesa per la condivisione dei Piani formativi a valere sul Fondo Interprofessionale For.Te." sottoscritto in data 22 giugno 2020 dalle Parti socie, **l'Intesa stipulata ai fini della presentazione dell'istanza di accesso al Fondo Nuove Competenze – Avviso ed.2, ovvero l'“Accordo collettivo di rimodulazione dell'orario di lavoro”, con l'allegato Progetto formativo di sviluppo delle competenze, sarà considerata valida ed unica anche ai fini della procedura di presentazione dei Progetti formativi a valere sul Fondo, riferiti ad FNC.**

Detta previsione si applica anche agli Accordi collettivi sottoscritti, sempre ai fini della presentazione dell'istanza ad ANPAL, dalle OOSS territoriali/nazionali di categoria stipulanti i CCNL di riferimento dei soci del Fondo.

Si prevede quindi che nella sezione accordi del formulario di presentazione vengano inseriti i dati dei firmatari dell'intesa riferita all'istanza ad ANPAL e che tale intesa venga allegata nella prevista sezione relativa agli accordi di condivisione.

Per le richieste in cui non si verificano le condizioni sopra menzionate, le aziende dovranno produrre in fase di presentazione a For.Te. l'accordo di condivisione del Piano formativo, secondo le modalità e nella forma previste alla lettera c) ed al successivo punto 1), del citato “Protocollo di intesa”.

Si prevede quindi che nella sezione accordi del formulario di presentazione vengano inseriti i dati dei firmatari dell'accordo di condivisione del Piano formativo e che tale documento venga allegato nella prevista sezione relativa agli accordi di condivisione.

L'Accordo collettivo FNC di rimodulazione dell'orario di lavoro destinato a percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori, all'art. 5 dell'Avviso emanato da ANPAL, prevede:

- Ai fini dell'ammissibilità a contributo, le istanze devono essere relative ad accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro sottoscritti dalle rappresentanze sindacali operative in azienda, ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti e, in assenza di rappresentanze interne, da rappresentanze territoriali delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Si precisa che gli accordi collettivi a livello aziendale possono essere sottoscritti, con efficacia per tutti i lavoratori, da rappresentanze aziendali costituite

nell'ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell'azienda nell'anno precedente a quello in cui avviene la sottoscrizione, rilevati e comunicati ai sensi degli accordi interconfederali vigenti.

- L'accordo collettivo di rimodulazione dell'orario di lavoro deve essere stato sottoscritto in data successiva alla pubblicazione del decreto interministeriale 22 settembre 2022, avvenuta il 3 novembre 2022, e non oltre il 31 dicembre 2022 e deve prevedere:
 1. il numero dei lavoratori coinvolti nell'intervento;
 2. il numero di ore dell'orario di lavoro da destinare al progetto formativo, considerato che il limite minimo delle ore per ogni lavoratore è di 40 mentre il limite massimo è pari a 200;
 3. il periodo entro il quale realizzare le attività formative che, unitamente alla relativa rendicontazione, dovranno concludersi **entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell'istanza da parte di ANPAL;**
 4. i processi in funzione dei quali è necessario l'aggiornamento delle professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica, individuati tra quelli specificati dall'art. 3, co. 1, lett. da a) a f) del decreto interministeriale 22 settembre 2022) e dall'art. 3, co. 2, del decreto interministeriale del 22 settembre 2022;
 5. il progetto formativo, secondo quanto previsto dal successivo art. 6, che individui i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, nell'ambito delle classificazioni internazionali.

Possono avere accesso al FNC tutti i datori di lavoro privati - anche a partecipazione pubblica ex decreto legislativo n. 175 del 2016 - che abbiano stipulato entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 88, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2020, accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro destinati a percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori.

Il datore di lavoro nella domanda di ammissione al contributo ad ANPAL, dovrà dichiarare il Fondo al quale aderisce.

Ai fini del finanziamento da parte di For.Te., le aziende devono risultare regolarmente aderenti a quest'ultimo, non deve essere intervenuta una revoca o la cessazione delle matricole coinvolte, né tantomeno del codice fiscale.

La richiesta di finanziamento a For.Te. deve essere presentata direttamente dall'azienda beneficiaria del contributo ANPAL, purché aderente a For.Te.

Ai sensi del paragrafo 2 dell'Avviso emanato dall'ANPAL, i datori di lavoro che avanzano istanza di contributo all'Agenzia ed al Fondo:

- devono essere in regola sotto il profilo contributivo, fiscale e assistenziale;
- non devono trovarsi in condizione di liquidazione, fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo o in procedimenti finalizzati alla dichiarazione di una di tali situazioni;
- non devono avere contenziosi giudiziali o stragiudiziali con ANPAL riguardanti contributi pubblici.

Il datore di lavoro può presentare una singola istanza con un unico progetto formativo.

I Progetti formativi possono essere esclusivamente aziendali, anche multi-localizzate.

I destinatari dell'attività formativa sono i lavoratori delle imprese aderenti al Fondo al momento della presentazione del Piano. I requisiti di iscrizione e di regolarità contributiva al Fondo devono essere mantenuti dall'impresa presentatrice e dalle eventuali beneficiarie fino all'intervenuta erogazione del saldo da parte di ANPAL.

2. Stanziamento e parametri finanziari

2.1 Le aziende titolari di CIA o di CdG, o componenti di queste ultime potranno avanzare una richiesta di finanziamento a valere sulle risorse del Conto. In tal senso, saranno considerate le risorse disponibili ed il maturando.

Nel caso dei Conti di Gruppo, non è ammessa la presentazione cumulativa da parte del Capofila per conto del Gruppo; ogni azienda componente pertanto dovrà presentare una propria domanda a valere sulle proprie risorse.

All'atto della presentazione del Piano, dette aziende devono allegare apposita autorizzazione al Fondo, finalizzata all'addebito della suddetta quota sul Conto di cui è titolare/componente.

2.2 Per quanto riguarda le aziende non coinvolte nei Conti, allo scopo di sostenere le azioni previste dai Progetti Formativi finanziabili attraverso il presente Avviso, sono stanziati complessivi pari a **€ 5.000.000,00 (cinquemilioni/00)**, costituiti dalle risorse che affluiscono annualmente sul Conto generale dai versamenti delle aziende aderenti.

Per la sola quota di contributo a valere sulle risorse stanziata dall'Avviso, l'azienda dovrà dichiarare il Regime di aiuti prescelto; nel caso opti per il Regime di aiuti ai sensi del Regolamento (UE) n.651/2014, è assoggettata all'obbligo dallo stesso derivante del Contributo Privato Obbligatorio, rendicontando al massimo il 40% del costo di ogni lavoratore in formazione, quota del costo del lavoro non rimborsata da FNC.

Per tutti i Progetti formativi è prevista la rendicontazione a costi standard (UCS).

3. Scadenze, modalità di presentazione dei Progetti e documentazione

La modalità di presentazione dei Progetti è a sportello, a partire dal giorno **11 gennaio 2023**.

Non saranno ammissibili i Progetti la cui documentazione sia stata caricata sulla piattaforma dopo le ore **18:00 del 28/02/2023**.

Ad avvenuta presentazione, il Fondo procede ad una prima verifica della documentazione caricata, secondo le modalità indicate al successivo punto 8.

Ai fini dell'approvazione dei finanziamenti richiesti, il Fondo prenderà in considerazione esclusivamente quelli approvati da parte dell'ANPAL, sulla base della procedura dalla stessa prevista.

L'applicativo on line per la compilazione della candidatura sarà disponibile, per tutte le aziende, comprese quelle titolari di CIA e di CdG, o comunque componenti di questi ultimi, sul sito www.fondoforte.it, nell'apposita area dedicata.

Detto applicativo è strutturato coerentemente con quanto previsto specificatamente agli artt. 3 e 4 della *"Manifestazione di interesse a partecipare all'attuazione degli interventi del Fondo Nuove Competenze ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 ottobre 2022"*, trasmessa ai Fondi dall'ANPAL.

Ciò presuppone che in fase di presentazione al Fondo, saranno richiesti alcuni dati identificativi del datore di lavoro, il codice univoco attribuito dall'ANPAL, oltre a quanto indicato al precedente Punto 1, e la compilazione del Piano finanziario del progetto formativo. Sarà inoltre richiesto il caricamento della documentazione riportata nel presente punto. Le restanti informazioni saranno importate direttamente dal tracciato web service, definito da ANPAL per la trasmissione dei dati tra l'Agenzia ed i Fondi, e viceversa, oppure, per parte di esse, richieste in fase di gestione del finanziamento concesso.

Non saranno accettate modalità di trasmissione delle richieste di finanziamento diverse da quella indicata.

Terminato l'inserimento delle informazioni richieste, il sistema provvede a generare la **domanda di finanziamento** (Allegato A). La suddetta domanda e la **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** (Allegato B) dell'impresa devono essere riprodotti su carta intestata della stessa, firmati dal Legale rappresentante, scansionati e caricati nel sistema. Le dichiarazioni devono essere corredate dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante (art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000).

Le aziende che abbiano aderito al Fondo negli ultimi 3 mesi, dovranno allegare copia del Cassetto Previdenziale, Sez. Fondi Interprofessionali o Autocertificazione dell'Impresa Beneficiaria, sottoscritta ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, dalla quale si evinca l'adesione a For.Te.

Per quanto concerne i **Soggetti erogatori della formazione** è necessario caricare in piattaforma l'ultimo rinnovo del certificato di accreditamento o del certificato di qualità. Nel caso dell'accREDITAMENTO, il documento prodotto dovrà chiaramente indicare la data dell'ultimo rinnovo ed attestazione di validità dell'accREDITAMENTO.

Nel caso dei soggetti certificati, ai sensi di quanto previsto al successivo punto 4.2, in riferimento all'attività di validazione ed attestazione delle competenze, così come previste dal presente Avviso, dovrà essere indicato il soggetto incaricato dell'attività e caricato in Piattaforma il relativo requisito, coerentemente con quanto previsto dall'Avviso emanato dall'ANPAL.

4. Finalità

Le azioni formative ammesse a finanziamento (contenute nei progetti, parti integranti del Piano formativo) devono rispondere alle finalità indicate nell'Avviso emanato dall'ANPAL, in riferimento all'adeguamento e riconversione delle competenze professionali.

4.1 Ambiti di intervento e competenze acquisibili

Il progetto formativo è indirizzato all'accrescimento delle competenze dei lavoratori, nell'ambito dei processi aziendali, così come individuati al par. 5 punto 4), dell'Avviso emanato dall'ANPAL:

Tutti i percorsi formativi, che possono essere costituiti anche da più azioni formative, devono concludersi con l'acquisizione di competenze, attestate da specifica verifica dell'apprendimento, e relativa validazione/certificazione.

Le competenze in uscita dai percorsi formativi devono rientrare nelle seguenti classificazioni internazionali:

- con riferimento ai processi nell'ambito della transizione digitale, di cui alla lettera a) del par. 5, dell'Avviso emanato dall'ANPAL potranno riguardare, secondo le indicazioni dell'Agenzia per l'Italia Digitale - AgID, lo sviluppo e l'accrescimento delle seguenti:

1. competenze digitali di base, per le quali il quadro di riferimento è costituito dal modello europeo «DigComp 2.1», sviluppato Joint Research Center della Commissione Europea (All. A - Avviso ANPAL);
2. competenze digitali specialistiche, per le quali il quadro di riferimento è costituito dalla classificazione europea contenuta nella norma UNI EN 16234-1 "e-Competence Framework 3.0" (All. - B Avviso ANPAL);

- con riferimento ai processi nell'ambito della transizione ecologica, di cui alle lettere b) e f) del par. 5 dell'Avviso ANPAL, potranno riguardare lo sviluppo e l'accrescimento delle abilità/competenze identificate dalla Commissione Europea quali utili alla transizione ecologica nell'ambito della classificazione European Skills, Competences Qualifications and Occupations (ESCO) (All. C - Avviso ANPAL)

- con riferimento al fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori conseguente alla sottoscrizione di un accordo di sviluppo per progetti di investimento strategico, ai sensi dell'art.43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 del 2008, ovvero al ricorso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale, di cui all'art.1, co. 478, della legge 30 dicembre 2021, n.234 del 2021 (art. 3, co. 2, del decreto interministeriale del 22 settembre 2022), i contenuti formativi dei progetti, se non riferiti alla transizione digitale ed ecologica, devono essere referenziati, sia in fase di progettazione sia in fase di attestazione finale, ai descrittivi delle attività di lavoro classificate in Atlante del Lavoro e delle qualificazioni.

4.2 Modalità di messa in trasparenza delle competenze acquisite

Nel Progetto formativo deve essere descritto nelle sue diverse fasi il processo di «Individuazione e validazione delle competenze» (IVC), che conduce al riconoscimento delle competenze acquisite dalla persona, tenendo conto di quanto previsto dall'ANPAL al par. 6 lett. a) e b).

Per i soli partecipanti alle attività formative che abbiano frequentato il 100% delle ore erogate, deve essere prevista apposita valutazione degli apprendimenti acquisiti e rilasciata a tal fine relativa attestazione, opportunamente referenziata ai sensi del precedente par. 3.1.

Ai fini del raggiungimento del suddetto parametro di frequenza, è consentito l'inserimento di ore aggiuntive di "recupero", a quelle previste dall'edizione. Tali ore non verranno conteggiate ai fini della determinazione del finanziamento dalla formula UCS.

Il Fondo metterà a disposizione direttamente in Piattaforma di gestione per l'attestazione digitale delle competenze validate, lo strumento del "competence badge", con tecnologie blockchain, rilasciato sia all'azienda che al lavoratore formato.

5. Soggetti erogatori della formazione

Sono titolati ad erogare gli interventi formativi:

- a) Soggetti accreditati dalle Regioni per lo svolgimento di attività di formazione finanziata, purché la Regione presso la quale il soggetto è accreditato coincida con la Regione coinvolta nel Piano formativo presentato;
- b) Soggetti in possesso della Certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2015 settore EA37;

Nel caso di cui alla precedente lettera b), la validazione delle competenze deve essere affidata ad un ente accreditato o da un ente titolato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 13 del

2013 secondo le Linee guida in materia adottate con decreto interministeriale 5 gennaio 2021.

In riferimento ai soli Gruppi di impresa, il soggetto erogatore della formazione può essere una delle aziende facenti parte del Gruppo, purché avente proprio codice fiscale e la suddetta attività sia contemplata nell'atto costitutivo o statuto. In ogni caso la richiesta ad ANPAL dovrà essere avanzata dalla singola azienda e non dal Gruppo.

L'azienda eventualmente titolata ad erogare la formazione non potrà essere contestualmente beneficiaria e soggetto erogatore della formazione.

In tutti i casi, il datore di lavoro che presenta istanza di ammissione a contributo non potrà essere soggetto erogatore della formazione, né tantomeno dipendenti dell'azienda potranno svolgere attività, a diverso titolo, nel Progetto. Inoltre il datore di lavoro non potrà affidare attività del progetto a liberi professionisti.

6. Durata delle azioni, finanziamenti e costi ammissibili

I progetti formativi, dovranno prevedere - per ciascun lavoratore coinvolto - una durata minima di 40 ore e massima di 200 ore.

Le attività formative e la relativa rendicontazione, salvo diversa indicazione da parte di ANPAL, dovranno concludersi, a pena di inammissibilità del contributo, entro e non oltre **150** giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell'istanza da parte dell'Agenzia.

In caso di approvazione del Progetto formativo da parte di For.Te., è prevista la sola notifica di finanziamento. I Progetti si concludono con la comunicazione di fine attività, dalla quale decorrono al massimo 30 giorni per la presentazione del rendiconto finale.

Il Fondo riconoscerà in sede di rendicontazione esclusivamente le spese sostenute dalla data di approvazione del contributo da parte di ANPAL, fino alla data di certificazione delle spese da parte del Revisore contabile Indipendente o della Società di Revisione.

Ai fini delle attività di controllo esercitate dal Fondo, sia in itinere che ex post, vengono considerate le date di inizio e fine delle attività, indicate nell'istanza presentata all'ANPAL.

Non sono consentite modifiche ai progetti finanziati, né ai lavoratori in formazione.

Non sono ammesse proroghe alla tempistica prevista di avvio, conclusione e rendicontazione dei progetti formativi.

I costi ammissibili nel preventivo finanziario e nel rendiconto di ciascun Progetto formativo comprendono le seguenti spese, articolate in Macrovoce e dettagliate nelle "Schede di dettaglio del Piano finanziario" pubblicate sul sito del Fondo, www.fondoforte.it

- a) **Accompagnamento (azioni propedeutiche, misure trasversali)**: le attività propedeutiche (macro voce 1 del Piano finanziario) possono prevedere esclusivamente la progettazione di massima ed esecutiva, oltre all'analisi dei fabbisogni, finalizzata alla valutazione delle competenze in ingresso dei partecipanti, al fine di personalizzare l'intervento formativo.
- b) **Attività formativa**: costi relativi alle docenze, coordinamento, tutoraggio e relative spese di viaggio, di vitto e di alloggio; materiale didattico e di consumo; aule ed attrezzature didattiche, anche per la FaD; verifiche intermedie e finali; materiali, forniture e servizi direttamente connessi all'erogazione della formazione, rapportati alla quota di effettivo utilizzo nel Piano; spese inerenti alle attività di valutazione e certificazione delle competenze. *Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2017/1084, che modifica il Regolamento (UE) n. 651/2014, sono ammessi a finanziamento i costi di alloggio del personale docente ed altri costi direttamente collegati alla formazione.*
- c) **Costi relativi ai partecipanti**: i costi di cui alla **Macrovoce 3**, concorrono esclusivamente alla quota di contributo privato obbligatorio delle imprese al Piano formativo, se dovuta, in base al regime di aiuti di Stato prescelto, rendicontando al massimo il 40% del costo di ogni lavoratore in formazione.
- d) **Spese generali di funzionamento e gestione**: personale amministrativo e di segreteria, direttore del Piano, attrezzature non didattiche, reti telematiche, spese di viaggio e di vitto del personale non docente, spese relative ad immobili per la gestione del Piano e revisore contabile.

Non è ammesso il ricorso alla deroga al divieto di delega.

Il finanziamento massimo concedibile per ogni Piano formativo presentati **dalle aziende di cui al precedente punto 2.2**, è pari ad € 100.000.

L'importo del finanziamento è determinato, sia a preventivo che a consuntivo, dall'applicazione delle Unità di Costi Standard (UCS), secondo il metodo misto, che considera gli elementi di processo e di risultato.

I parametri finanziari massimi, in presentazione sono € 80,00 * ore previste nel Piano + € 50,00 * numero lavoratori in formazione.

In rendicontazione, € 80,00 * ore realizzate nel Piano + € 50,00 * numero lavoratori formati (da attestazione delle competenze acquisite).

Detti parametri sono da intendersi quali valori massimi, modificabili solo in diminuzione.

A consuntivo, l'importo risultante dall'applicazione delle predette UCS corrisponderà a quello effettivamente rendicontabile dal Soggetto erogatore della formazione (Attuatore), considerato che il finanziamento del Piano non può generare margini di profitto.

Il valore complessivo delle **Macrovoce 1 e 4** del Piano finanziario non può superare il 30%.

Le spese del Piano devono essere certificate da un Revisore contabile indipendente, iscritto all'Albo dei revisori o da una Società di Revisione iscritta nell'apposito Registro.

Laddove risulti dal numero delle ore previste e dal numero dei lavoratori in formazione un costo complessivo del Piano formativo all'importo massimo concedibile nel caso del Conto generale, nell'applicativo dovrà essere dichiarato il suddetto costo complessivo; il sistema calcolerà in automatico il finanziamento concedibile da For.Te., il numero delle ore e dei lavoratori in formazione allo stesso riferiti. In automatico sarà riportato l'importo residuo che l'azienda dovrà corrispondere all'Ente formativo entro la data di rendicontazione al Fondo. Per quanto riguarda la trasmissione ad ANPAL dei dati inerenti alla frequenza ai percorsi formativi ed all'attestazione delle competenze, il Fondo considererà l'intera platea dei lavoratori dichiarati all'Agenzia, nella richiesta di contributo.

Nel caso delle aziende coinvolte nei Conti, il costo del Piano calcolato dal sistema sulla base delle ore di formazione previste e del numero di lavoratori da formare, sarà oggetto di verifica da parte del Fondo ai fini della determinazione dell'importo finanziabile da For.Te. e dell'eventuale quota di contribuzione diretta dell'azienda.

7. Cofinanziamento privato obbligatorio

For.Te. non finanzia il costo dei lavoratori/lavoratrici in formazione, che dovrà tuttavia costituire quota di cofinanziamento da parte delle imprese beneficiarie che abbiano optato per il Regime di aiuti ai sensi del Regolamento (UE) n.651/2014, nella misura massima del 40% del costo di ogni lavoratore in formazione.

Qualora l'obbligo di cofinanziamento da parte dell'impresa beneficiaria che opti per tale regime non fosse rispettato, il Fondo si riserva di riparametrare il finanziamento concesso a beneficio della singola azienda, fino alla revoca del finanziamento stesso.

Sono esonerate dall'obbligo del contributo privato obbligatorio le aziende che abbiano optato per il Regime "de Minimis", ai sensi del Regolamento 1407/2013. Per queste ultime, il finanziamento richiesto è tuttavia subordinato all'esito delle ulteriori verifiche previste dal Fondo, che includono quelle condotte sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (di seguito anche "RNA").

Le aziende non potranno modificare, dopo l'approvazione del finanziamento, il Regolamento prescelto.

8. Modalità e procedure per la presentazione dei Progetti, esame di ammissibilità al finanziamento e gestione del finanziamento

La struttura del Fondo provvederà ad effettuare in via propedeutica l'esame istruttorio relativo all'ammissibilità formale delle richieste, seguendo l'ordine cronologico di ricezione delle stesse, verificando la completezza e correttezza della documentazione prodotta.

In caso di documentazione non conforme o incompleta, il Fondo attiverà il soccorso istruttorio, indicando il termine perentorio di 5 (cinque) giorni solari, entro i quali il Presentatore dovrà trasmettere i documenti richiesti.

In caso di mancato invio della documentazione e/o di documentazione comunque non conforme, il Fondo comunicherà all'azienda richiedente ed all'ANPAL l'esclusione della richiesta avanzata a For.Te.

Saranno escluse dalla procedura le aziende che avendo optato per il regime "de Minimis", dalla verifica sul Registro Nazionale sugli Aiuti di Stato, risultino aver superato il massimale di aiuti concedibili.

L'ammissione a finanziamento sarà determinata solo a seguito dell'approvazione da parte di ANPAL del contributo a copertura degli oneri connessi al finanziamento delle intese di rimodulazione dell'orario di lavoro e successivamente all'esito dell'esame documentale condotto dal Fondo.

Gli obblighi per la gestione dei Progetti saranno precisati nella notifica di finanziamento.

Si ricorda che è facoltà del Fondo, ai sensi delle indicazioni di cui al punto 5.2.3 del Regolamento Generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo approvato dall'ANPAL con Decreto n. 0000364 del 7 agosto 2019, disporre a campione la verifica di veridicità delle dichiarazioni in autocertificazione prodotte.

La gestione del finanziamento avverrà interamente nella Piattaforma PGA del Fondo, alla quale accederanno tutte le aziende richiedenti. La registrazione delle presenze avverrà tramite registro elettronico e, sulla base degli esiti delle verifiche dell'apprendimento, il sistema genererà i competence badge. I dati sulla frequenza, gli attestati delle competenze e ulteriore documentazione saranno trasmessi direttamente dal Fondo all'ANPAL.

9. Modalità di erogazione dei finanziamenti

I finanziamenti approvati vengono erogati in un'unica soluzione, a saldo, alla chiusura delle attività previste dal Piano. In tal senso, il soggetto erogatore della formazione (Attuatore), entro 30(trenta) giorni di calendario dalla data di fine attività, presenta il rendiconto finale delle spese sostenute, nel rispetto del piano finanziario presentato e dei criteri di ammissibilità e conformità previsti dal Fondo e da ANPAL.

Per quanto riguarda i Progetti formativi il cui finanziamento sia superiore a quello massimo concedibile ai sensi di quanto previsto al precedente punto 6, la relazione del revisore legale dovrà certificare anche l'importo residuo corrisposto direttamente dall'Azienda all'Ente formativo. I giustificativi relativi all'importo corrisposto dall'azienda dovranno essere disponibili ai fini della visita ispettiva ex post disposta dal Fondo.

L'ammontare del saldo verrà determinato e quindi erogato a seguito della verifica della rendicontazione da parte del Fondo e sulla base dell'esito delle verifiche in itinere ed ex post disposte dal Fondo.

Ai sensi del riconoscimento del contributo concesso da ANPAL, i lavoratori devono aver frequentato il 100% della formazione prevista, aver superato le verifiche dell'apprendimento e aver ottenuto l'attestazione delle competenze acquisite. Il Fondo è tenuto a tal fine a comunicare ad ANPAL tutti i dati relativi alla frequenza e gli attestati delle competenze conseguite.

Tuttavia, ai fini del rimborso ai soggetti erogatori della formazione, il Fondo riconoscerà il 50% del parametro finanziario "lavoratori formati", per quei lavoratori che abbiano raggiunto una percentuale di frequenza pari ad almeno l'80%.

10. Altre informazioni

Per chiarimenti e quesiti gli utenti dovranno utilizzare esclusivamente la casella mail ict@fondoforte.it

Sul sito istituzionale del Fondo, saranno pubblicate settimanalmente le FAQ, nella sezione dedicata all'Avviso 5/22.

Roma, 19/12/2022